

D.L. 12-9-2014 n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

Publicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212.

## Capo X

### Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per gli enti territoriali

#### Art. 40 *Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga*

1. In considerazione della necessità di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.<sup>(138)</sup>*

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante i seguenti interventi:

a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'*articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;*

b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione di cui all'*articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013;*

c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'*articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*

d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'*articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014;* tali risorse gravano per un importo massimo di 200

milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;

e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo delle risorse finanziarie stanziata, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'*articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato;

f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'*articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247* e successive modificazioni, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per l'anno 2014 medesimo;

g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'*articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che, conseguentemente, sono acquisite, nel predetto limite di 50 milioni di euro, al bilancio dello Stato <sup>(139)</sup>.

3. Le somme di cui all'*articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013* non sono ulteriormente suddivise tra le regioni. All'*articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013*, le parole “, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali” sono soppresse. <sup>(138)</sup>

4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'*articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, per il medesimo anno è incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*. <sup>(138)</sup>

5. All'*articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole “, per l'anno 2013,” sono soppresse.

6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*, e successive modificazioni è incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

---

(138) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

(139) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164*.

---

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.